SET INFORMATIVO CANE E GATTO

(Contratti di assicurazione Rimborso spese veterinarie, Assistenza, Tutela Legale e Responsabilità civile)

DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
DIPA - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A.

Condizioni di assicurazione e glossario
Informativa Privacy

ARAG SE Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia (solo se presente)
ARAG Tutela Legale Cane e Gatto

Condizioni di assicurazione e glossario
Informativa Privacy

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (solo se presente)

Condizioni di assicurazione e glossario
Informativa Privacy

CONTE.IT

Informativa Privacy

ED. 11/2025

ASSICURAZIONE CANE E GATTO
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Le coperture di Rimborsi Spese veterinarie e Assistenza sono prestate da Admiral Europe Compañia de Seguros. La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Normal o Plus) è prestata da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. La copertura Responsabilità civile è prestata da Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotti: POLIZZE ASSICURAZIONE CANE E GATTO

Data realizzazione: 01/11/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sui Prodotti sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi legati al possesso, alla proprietà e all'uso di animali domestici.

Che cosa è assicurato?

PER LE COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE:

- ✓ Il rimborso delle spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
- ✓ Il rimborso delle spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia

PER LE COPERTURE ASSISTENZA:

- ✓ Spese per ricerca e smarrimento
- ✓ Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone
- ✓ Spese Funerarie
- ✓ Spese Eutanasia
- ✓ Supporto Psicologico
- ✓ Consegna farmaco veterinario
- ✓ Prolungamento soggiorno
- ✓ Check Up Veterinario
- ✓ Network convenzionato
- ✓ Recupero comportamentale cinofilo
- ✓ Annullamento viaggio

PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:

Linea Normal

- ✓ Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico
- ✓ Richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e commessi da animali domestici di terzi o subiti dall'animale domestico

Linea Plus (in aggiunta alla Linea Normal)

- ✓ Vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l'acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura

Massimale di Tutela Legale per sinistro senza limite annuo: € 5.000 per Linea Normal e € 10.000 per Linea Plus

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE:

Europ Assistance assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico e che ha provocato:

- ✓ la morte o lesioni personali,
- ✓ il danneggiamento di cose.

Europ Assistance risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l'animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali. All'atto dell'acquisto della Polizza puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro

Che cosa non è assicurato?

PER LE COPERTURE RIMBORSI E SPESE VETERINARIE:

- ✗ Displasia
- ✗ Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
- ✗ Malattie pregresse
- ✗ Cure per infortuni pregressi
- ✗ Sterilizzazione
- ✗ Parto naturale
- ✗ Cure per la sterilità
- ✗ Dermatiti e Allergie
- ✗ Neoplasia Recidiva
- ✗ Addestratore/Educatore
- ✗ Nutrizionista
- ✗ Cure psicoterapiche
- ✗ Vaccini
- ✗ Rabbia
- ✗ Spese per microchip
- ✗ Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
- ✗ Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- ✗ Guerra
- ✗ Pandemia

Solo per cane

- ✗ Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- ✗ Infortuni occorsi durante la caccia

Solo per gatto

- ✗ FELV – FIV

PER LE COPERTURE ASSISTENZA:

- ✗ dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- ✗ guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ✗ trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- ✗ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- ✗ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- ✗ infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
- ✗ per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;

Ci sono limiti di copertura?

! Il contratto prevede alcuni limiti **di copertura, scoperti e franchigie** per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE:

! *Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa*

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,

- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

! *Persone non considerate terzi*

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
- tutti i soggetti assicurati;
- le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

! Limiti di età

Non puoi acquistare questa Polizza per l'animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 3 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza

- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;
- per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- per Leishmania
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- alla materia fiscale o amministrativa
- a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- a fatti dolosi delle persone assicurate
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- all'attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
- alla conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
- alla difesa penale per abuso di minori
- all'adesione ad azioni di classe (class action)
- a vertenze con ARAG

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

- alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;
- conseguenti ad uso professionale dell'animale;
- cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.

Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto opera per l'Europa. La garanzia Responsabilità Civile, fatto salvo quanto riportato nel paragrafo "Sanzioni internazionali", è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione delle prestazioni garantite.
- In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne hai avuto conoscenza.
- In caso di Sinistro per la Responsabilità civile: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in rate mensili.
- Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite carta di credito o carta prepagata. Per la copertura Arag Tutela Legale cane e gatto è prevista anche la possibilità di adottare la procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
- Il contratto prevede tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

- Hai diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, devi inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia,** con la quale richiedi l'esercizio di tale diritto e confermi l'assenza di sinistri. A seguito del ripensamento hai diritto alla restituzione del premio. Il diritto di ripensamento non produce effetto qualora sia già avvenuto un sinistro prima della ricezione da parte di AIS della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione.
- Hai diritto a dare disdetta del Contratto comunicando la tua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia.** oppure tramite PEC all'indirizzo: **canegatto@pec.conte.it**
- Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo hai la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione **- a scelta ed in via prioritaria** - ad **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia** a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
  Oppure:

- per le **COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a **Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS)** con sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid.

- per la **COPERTURA ARAG Tutela Legale Cane e Gatto** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente ad **ARAG SE - Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia**: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135 a mezzo lettera raccomandata a.r.

- per la **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente *a* ***Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)*** a mezzo lettera raccomandata a.r.

  Ricevuta la comunicazione, ti verrà rimborsata, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
  Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente ad **ARAG SE - Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia**: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135 a mezzo a mezzo lettera raccomandata a.r.

Assicurazione *CANE E GATTO*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: *ConTe.it Cane e Gatto*

Data realizzazione: 01/11/2025

Scopo
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ConTe.it: Via della Bufalotta, 374 – 00139, Roma; tel. 06 4523 4523; sito internet: www.conte.it; email: informazioni@conte.it; pec: admiralintermediaryservices@legalmail.it. ConTe.it è un marchio di proprietà di Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)

- Le coperture **RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA** sono prestate da:

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("**AECS**"): sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1º planta, 28016, Madrid. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es)
INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024
Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto di **ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A**. ("**AECS**")**.** ammonta a € 157,7 milioni; Risultato economico del periodo: € 23,394 milioni. Solvency Ratio: 136%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "AECS Solvency and Financial Condition Report - 31st December 2024", consultabile su https://www.admiraleurope.com/it/Documenti/

- La copertura **ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO** è prestata da:

ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA: branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411.
Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento).
Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). **INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.**
Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB). Risultato economico del periodo: € 50 milioni. **Parte del patrimonio netto relativa a:** capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

- La copertura **RESPONSABILITÀ CIVILE** è prestata da:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 95.287.852 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 16.670.034. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 159,7% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: https://www.europassistance.it/azienda/bilancio, dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale.

Ai contratti si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Nei limiti dei massimali indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, a scelta del Contraente, possono essere assicurate le spese per:

- Rimborso spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
- Rimborso spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia
- Assistenza
- ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Linea Normal o Linea Plus)
- Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso di un animale domestico (cane o gatto)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE SILVER	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico.
OPZIONE SILVER+	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato
OPZIONE GOLD+	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato • Le prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato tutela legale della Linea Normal di ARAG Tutela Legale Cane e Gatto • Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: fino a Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico)
OPZIONE PLATINUM+	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • Le Spese veterinarie per visite ed esami dovuti ad infortunio o malattia in assenza di intervento e/o ricovero. • L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato. • Le prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato tutela legale della Linea Normal di ARAG Tutela Legale Cane e Gatto • Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: fino a Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico)
ALTRE OPZIONI	Il Contraente che abbia acquistato tramite un comparatore di prezzi l'offerta Baboop con "ConTe.it Cane e Gatto - Opzione Silver+", ha la possibilità di aggiungere il prodotto "ARAG Tutela Legale Cane e Gatto" (Linea Normal)

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale.

Ci sono limiti di copertura?

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON INTERVENTO CHIRURGICO:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità.
FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.
SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità.
FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.
SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità.
FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.
SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA ASSISTENZA

MASSIMALI E LIMITI per sinistro e per anno assicurativo: Spese ricerca e smarrimento: € 1000,00 (euromille); Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter: euro 50,00 (eurocinquanta) al giorno per un massimo di 6 giorni; Spese funerarie: € 75,00 (eurosettantacinque); Spese per eutanasia: € 100,00 (eurocento); Supporto psicologico: cinque sedute; Prolungamento soggiorno: € 1000,00 (euromille); Annullamento viaggio: € 1.000 (euromille).

PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

Puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico, a seconda del pacchetto selezionato.

! *Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa*

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:
- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

! *Persone non considerate Terzi*

Non sono considerati terzi: a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente; b) tutti i soggetti assicurati; c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

! Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall'animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro. Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro: Perro da canapo Majoero; Perro da presa mallorquin; Pastore del caucaso; Pitbull e relativi incroci; Rottweiler; Dobermann; Dogo; Bull Terrier; American Bulldog; Bull Mastiff; Mastino Napoletano,

A chi è rivolto questo prodotto?

Copertura Rimborso spese veterinarie e Assistenza

Il prodotto è rivolto a proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che abbiano compiuto 3 (tre) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni o, esclusivamente per i pacchetti Silver e Silver+ di 10 (dieci) anni, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario, riconoscibili tramite microchip per quanto riguarda i cani e, solo nelle regioni nelle quali esso è obbligatorio, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i gatti.

Copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto

Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica con residenza nella Repubblica Italiana, proprietaria dell'animale domestico cane o gatto, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i cani e, solo nelle regioni nelle quali esso è obbligatorio, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i gatti, di età compresa tra i 3 mesi e gli 8 anni, che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative alla vita privata dell'assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell'animale domestico individuato in polizza (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni, le vertenze contrattuali). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

Copertura Responsabilità civile

Il prodotto è rivolto a chi intenda proteggersi per i danni o lesioni causati dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale.

Quali costi devo sostenere?

Per la copertura rimborso spese veterinarie e assistenza la provvigione percepita dall' intermediario è del 21% del premio al netto di imposte. Il valore provigionale è suscettibile di variazioni e potrebbe non essere sempre aggiornato in tempo reale in base agli accordi intrapresi con la Compagnia.

Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto la provvigione percepita dall'intermediario è del 60% del premio al netto di imposte.

Per la copertura Responsabilità civile la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 18%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri delle coperture **Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza** devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria **Admiral Europe Compañia De Seguros** esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite posta cartacea all'indirizzo Calle Rodriguez Marín, 61, 1°planta, 28016, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com.

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

È tuttavia possibile inoltrare un reclamo in merito alla nostra attività oppure a quella dei nostri collaboratori, rivolgendoti ad **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS")**, esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite email all'indirizzo gestione.reclami@conte.it, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it –

All'impresa assicuratrice	AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 –00139 – Roma. AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante
	Eventuali reclami riguardanti la copertura **ARAG Tutela Legale Cane e Gatto** devono essere inoltrati per iscritto a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio 59, 37135 Verona; e-mail: servizo.reclami@arag.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri di responsabilità civile possono essere svolti, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); Fax: 02.58.47.71.28; Pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC); E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it .** Info su: **www.ivass.it** Per ARAG Tutela legale Cane e Gatto si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. È pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami relativi ad ARAG SE.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione. Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l'aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: RIMBORSO SPESE VETERINARIE: 21,25%; ASSISTENZA: 10%; TUTELA LEGALE: 21,25%; RC GENERALE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.**

PER QUESTO CONTRATTO LA SOLA IMPRESA AECS DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Di Assicurazione Comprensive Di Glossario Per Le Garanzie:

a) Rimborso spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico

b) Rimborso spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia

MODELLO: 11/2025
EDIZIONE: 11/2025
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico
ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari

INDICE

GLOSSARIO……pag. 2 di 10

NORME GENERALI……pag. 4 di 10

a) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO……..pag. 7 di 10

b) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA ……..pag. 9 di 10

GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato qui specificato:

Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell'Assicurato riconoscibile attraverso Microchip.

Area riservata: l'area dedicata al Contraente sul portale web dell'Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione o Contratto: il contratto di Assicurazione come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Carenza: il periodo durante il quale l'Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Certificato di Polizza/Polizza/Scheda di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società dopo il pagamento e che attesta l'Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da Veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell'Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l'anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.

Franchigia: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del danno, si procede alla liquidazione dell'Indennizzo sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.

Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia

(Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496.

Intervento Chirurgico: atto o serie di atti con finalità terapeutiche realizzato/a mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o specifiche apparecchiature**.**

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.

Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale/Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla conclusione del Contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l'intera annualità.

Recesso: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quattordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza.

Ripensamento: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza dover indicare il motivo, previsto dall'art. 67 *duodecies* comma 1 del D.Lgs. 206/2005.

Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Società: **Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS) con** sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1º planta, 28016, Madrid. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate
ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - via della Bufalotta n°374, 00139 Roma, Italia.

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall'Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate del Contratto.

NORME GENERALI

1.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA

L'Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il Contratto prevede il tacito rinnovo.

Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all'Intermediario la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia,** oppure tramite PEC all'indirizzo: **canegatto@pec.conte.it.**

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato all'Intermediario.

Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati **mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).**

Il Contraente, durante **l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Intermediario eventuali** eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:

- variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD;

In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all'art. 1) Decorrenza dell'Assicurazione.

1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Se dopo la conclusione del contratto stesso, l'Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l'intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell'art. 1896 del Codice Civile.

1.7 RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia,** con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia** a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

1.10 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L'art. 5 comma 1 *bis* del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

SEZIONE a) - SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall'Assicurato in occasione di un ricovero dell'Animale dovuto a Infortunio o Malattia, con o senza Intervento chirurgico.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto

2.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' - CARENZA

È assicurabile l'Animale di qualunque razza che abbia compiuto 3 (tre) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.

La Società si riserva il diritto di assicurare Animali di età superiore a 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in caso di stipula del Contratto per una annualità assicurativa successiva al decorso della prima.

L'Assicurazione non opera per i primi 15 (quindici) giorni dalla data della conclusione del Contratto per infortunio e per i primi 30 (trenta) giorni per malattia.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

IN CASO DI RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese;
- rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in regime di Day Hospital;
- visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 (trenta) giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 (trenta) giorni successivi;
- spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia, con intervento chirurgico.

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

IN CASO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure
- ricoveri anche in day hospital;
- medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

2.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:

- Displasia
- Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
- Malattie pregresse
- Cure per infortuni pregressi
- Sterilizzazione
- Parto naturale
- Cure per la sterilità
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Addestratore/Educatore
- Nutrizionista
- Cure psicoterapiche
- Vaccini
- Rabbia
- Spese per microchip
- Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
- Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- Guerra
- Pandemia

Solo per cane
- Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- Infortuni occorsi durante la caccia

Solo per gatti
- FELV – FIV

2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi accedendo alla propria area riservata e caricando i documenti da inviare (es. copia fotostatica della Documentazione Veterinaria, giustificativi di spesa relativi al Sinistro, o qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata) e seguendo le istruzioni lì indicate.

In alternativa l'Assicurato e il Contraente potranno richiedere informazioni sull'apertura del sinistro ad assistenza.canegatto@conte.it

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

2.6. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Solo una volta ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.

SEZIONE b) - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA

3.1 OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall'Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto.

3.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CARENZA

È assicurabile l'Animale di qualunque razza che abbia compiuto 3 (tre) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.

L'Assicurazione non opera per i primi 15 (quindici) giorni dalla data della conclusione del Contratto per infortunio e per i primi 30 (trenta) giorni per malattia.

3.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

3.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:

- Displasia
- Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
- Malattie pregresse
- Cure per infortuni pregressi
- Sterilizzazione
- Parto naturale
- Cure per la sterilità
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Addestratore/Educatore
- Nutrizionista
- Cure psicoterapiche
- Vaccini
- Rabbia
- Spese per microchip
- Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
- Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- Guerra
- Pandemia

Solo per cane

- Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- Infortuni occorsi durante la caccia

Solo per gatti

- FELV – FIV

3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi accedendo alla propria area riservata e caricando i documenti da inviare (es. copia fotostatica della Documentazione Veterinaria, giustificativi di spesa relativi al Sinistro, o qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata) e seguendo le istruzioni lì indicate.

In alternativa l'Assicurato e il Contraente potranno richiedere informazioni sull'apertura del sinistro ad assistenza.canegatto@conte.it.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

3.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Solo una volta ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario per la Garanzia Assistenza Base e Prolungamento del Soggiorno

MODELLO: 11/2025
EDIZIONE: 11/2025
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico
ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari

INDICE

Glossario.....pag. 1 di 9

Norme Generali.....pag. 3 di 9

Sezione Assistenza Base.....pag. 5 di 9

GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero il proprietario dell'Animale domestico. È possibile assicurare un solo Animale domestico.
Animale domestico:	il cane o gatto di proprietà dell'Assicurato, identificato tramite il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario.
Area riservata:	l'area dedicata al Contraente sul portale web dell'Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.
Carenza (periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Centro veterinario convenzionato: Struttura veterinaria ove operano uno o più medici veterinari professionisti appartenenti al Network

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Estero: tutti i Paesi del Mondo esclusa l'Italia.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilitàtemporanea.

Intermediario: **Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496.**

Istituto di cura: la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l'intervento chirurgico.

Italia: il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:

- improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;

- preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

Network: Rete convenzionata di strutture veterinarie e di professionisti medici veterinari abilitati che erogano prestazioni veterinarie esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile all'indirizzo mail http://www.axa-assistance.it/it/SiteAssets/Pet Network.pdf

Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: **Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS)** con sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1º planta, 28016, Madrid. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - via della Bufalotta n°374, 00139 Roma, Italia.

NORME GENERALI

1.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO - DISDETTA

L'Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
Il Contratto prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all'Intermediario la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia,** oppure tramite PEC all'indirizzo**: canegatto@pec.conte.it.**

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato all'Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati **mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).**
Il Contraente, durante **l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Intermediario eventuali** eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:

- variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD;

In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all'art. 1) Decorrenza dell'Assicurazione.

1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Se dopo la conclusione del contratto stesso, l'Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l'intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell'art. 1896 del Codice Civile.

1.7 RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia,** con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad **Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia** a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i

termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

1.10 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L'art. 5 comma 1 *bis* del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

SEZIONE - ASSISTENZA BASE

1 ESTENSIONE TERRITORIALE e CONDIZIONE DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e gli 8 anni non compiuti, 10 anni per i pacchetti Silver e Silver+, con possibilità di rinnovo anche oltre gli 8 o i 10 anni per i pacchetti Silver e Silver+; nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

2 PERIODO DI CARENZA

Si precisa che, a partire dalla data di inizio della copertura, è previsto un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni.

3 PRESTAZIONI GARANTITE

01 Consulenza Veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

02 Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La Centrale Operativa, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'Animale

domestico relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie.
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni perl'espatrio.

03 Spese Ricerca per Smarrimento

Qualora l'Animale domestico dell'Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 1.000,00.

04 Presa a Carico Pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.
La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

05 Spese Funerarie/Eutanasia

La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell'Animale domestico entro il limite di euro 75,00.
Saranno altresì coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di euro 100,00.

06 Supporto Psicologico

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell'Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 (cinque) sedute per sinistro e per anno assicurativo.

07 Consegna Farmaco Veterinario

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

08 Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di€1.000.

09 Check Up Veterinario

Qualora l'Assicurato necessiti di un approfondimento specialistico, all'esito di una manifestazione di disagio psico-fisico dell'animale, la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un Check Up Veterinario presso le proprie strutture convenzionate, usufruendo di una tariffa convenzionata.
Si specifica che il costo relativo al Check Up resta a carico dell'Assicurato.
Per poter effettuare il Check Up, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa, scegliere la struttura sanitaria e successivamente prenotare in proprio la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta.
Il Check Up potrà essere effettuato:

- per l'Animale Domestico dell'Assicurato;
- in un'unica soluzione (salvo diversa indicazione da parte della struttura sanitaria);
- una volta l'anno presso le strutture convenzionate;
- completo di ogni esame di seguito riportato: Visita Clinica, Emogramma + Profilo Reticolocitario +Urea, Creatinina, CA, P, NA, K, CL, PROT. TOT., ALB, GLOB, A/G, COL, GLUC. MG, HCO3, Osmolalità Calcolata, Profilo Sideremico (Ferro, TIBC, UIBC, Saturazione), Elettroforesi Capillare.

10 Network convenzionato

Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti per il proprio Animale Domestico di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la Centrale Operativa fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

Resta inteso che la Centrale Operativa, non provvederà ad effettuare la prenotazione della prestazione ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso.

11 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'Animale Domestico dell'Assicurato manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la Centrale Operativa mette a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane.
Si specifica che il costo relativo alle sessioni di rieducazione restano a carico dell'Assicurato.

12 Annullamento viaggio

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) Decesso dell'animale domestico
b) Intervento chirurgico salvavita dell'animale domestico.

Massimale: €1.000 per sinistro e per anno.

Sono compresi nell'eventuale rimborso delle somme pagate e non rimborsate anche:

- i costi di gestione pratica;
- le *fees* di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della Polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio.

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla garanzia Annullamento Viaggio, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del sinistro indicando:

- nome del prodotto ConTe,it Cane e Gatto (all'oggetto della email/raccomandata)
- tipologia animale (cane o gatto) e la sua data di nascita;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- dati anagrafici e codice fiscale dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN del conto intestato all'Assicurato;

Fornendo altresì:

- ogni documentazione comprovante l'avvenuta o mancata liquidazione da parte del Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione;
- copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la natura della patologia e le prestazioni relative all'intervento chirurgico salvavita dell'Animale domestico;
- Copia del certificato di decesso dell'Animale domestico.

La denuncia potrà essere inviata tramite email all'indirizzo:

sinistri.travel@axa-assistance.com

oppure tramite raccomandata a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Casella postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto Roma

4 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:

a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;

f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;

Inoltre la Società non copre le spese sostenute:

g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;
k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
p) per Leishmania.
q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r) ernie in genere;
s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

5 OBBLIGHI IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle prestazioni l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:
800 178463 dall'Italia (numero verde)

Oppure
06 42115436 (linea urbana)

Fornendo le seguenti informazioni:

- numero del Certificato personale di assicurazione (o nome del programma assicurativo);
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

Oppure accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni lì indicate.

INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.

Rispettiamo le persone e gli amici a quattro zampe con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati personali a cui abbiamo accesso. Per dato personale si intende qualsiasi informazione utilizzabile per identificarti come individuo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito **"GDPR"**) 2016/679, la presente informativa ha lo scopo di fornirti una spiegazione chiara e dettagliata di come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati.

1. Titolare del trattamento

Rimborsi Spese Veterinarie e **Assistenza**

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione è **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.** (di seguito **"AECS"** o **"il Titolare"**), registrato con numero A-87987822 e la cui sede legale si trova in Spagna presso Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid.

AECS è autorizzata dall'Autorità spagnola di regolamentazione del mercato assicurativo (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) con sede a Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid (Spagna).

Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@admiraleurope.com.

Si specifica che Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di intermediario assicurativo è invece **Admiral Intermediary Services S.A.** (di seguito **"AIS"**), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. **ConTe.it** è un marchio registrato della succursale italiana di **AIS.**

AECS e **AIS** sono società appartenenti al Gruppo assicurativo **Admiral Group plc** (https://admiralgroup.co.uk/).

Se ti sei rivolto a un agente oppure a un broker che ha in essere un rapporto di collaborazione orizzontale con AIS per lo svolgimento l'attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano, tale soggetto agisce in qualità di Titolare del trattamento e fornisce autonoma e distinta Informativa Privacy.

A seconda della tipologia di copertura assicurativa scelta, i tuoi dati potrebbero essere trattati anche da altri Titolari del trattamento, come di seguito specificato.

Tutela Legale Cane e Gatto

Titolare del trattamento è **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell'interessato è possibile consultare l'Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

Responsabilità Civile

Titolare del trattamento è **Europ Assistance Italia S.p.A.** con sede in Assago (MI) , Via del Mulino, n. 4.

Per informazioni sulle finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell'interessato è possibile consultare l'Informativa privacy per il contraente/assicurato e l'Informativa privacy per il danneggiato disponibili all'interno del Set Informativo.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere consultate al seguente link: https://www.europassistance.it/privacy.

2. Tipologia di dati

La tipologia di dati ai quali il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai **dati personali e finanziari** che vengono acquisiti nelle fasi precontrattuale e/o contrattuale e per l'eventuale gestione e liquidazione di un sinistro.

Ai dati da te forniti potrebbero essere associati ulteriori **dati presenti in banche dati pubbliche o private** per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte. Potrebbero rientrare in questa categoria anche banche dati accessibili perché diffuse dall'interessato stesso, ad esempio mediante l'utilizzo di servizi di social network, ma solamente in caso tale trattamento sia stato valutato come necessario e/o legittimo.

Qualora ci fornissi **dati riferiti a terzi**, sei tenuto a informare adeguatamente tali soggetti, a garantire la correttezza di tali dati e ad acquisire gli stessi in piena conformità alla normativa vigente.

Nel caso siano forniti i **dati di un soggetto interessato minorenne**, la presente Informativa si rivolge al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che fornisce i dati stessi.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:

- **Fornire un preventivo seguendo logiche tariffarie definite**. Base giuridica è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Fornire le prestazioni assicurative oggetto della polizza sottoscritta**. Basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione del contratto e l'obbligo di legge;
- **Messa a disposizione dell'Area Personale**, che viene creata a seguito dell'emissione di un preventivo. Base giuridica del trattamento è l'obbligo legale;
- **Prevenzione e contrasto alle frodi assicurative,** anche tramite l'utilizzo di banche dati pubbliche o private come dettagliato al punto 2 della presente Informativa. Il trattamento prevede anche la possibilità di gestire un contenzioso con i danneggiati sia per resistere a ingiuste pretese, sia per contrastare attività fraudolente. Basi giuridiche sono l'obbligo di legge e il legittimo interesse;
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore. Rientrano in tali obblighi anche la gestione dei reclami e delle richieste degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Definizione, analisi e modifica del prodotto e delle relative regole di sottoscrizione.** Basi giuridiche sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Gestione di rivalse e contenziosi derivanti da un sinistro**. La base giuridica è l'esecuzione di misure contrattuali.

Il Titolare potrebbe utilizzare tecnologie di **Intelligenza Artificiale** per il perseguimento delle finalità sinora descritte. Nel caso in cui tali tecnologie utilizzassero dati personali, il Titolare svolgerà le relative operazioni di trattamento in conformità alla normativa vigente e adottando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto o agli obblighi di legge in materia di disciplina assicurativa, fiscale e tributaria.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali, nei limiti di quanto previsto al punto 4, possono essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell'ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 3, a soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa (quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti) e a società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare.

Inoltre potrebbero anche essere comunicati:
• a società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali.
• a società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, amministrativi, ecc…).

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi è espressamente nominato come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR quando agisce in nome e per conto del Titolare. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.

In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società del Gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell'Area Economica Europea. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'Unione Europea.

Inoltre i tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti nei limiti e nell'ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

Ad ogni modo, i tuoi dati personali **non sono soggetti a diffusione**.

6. I tuoi diritti e come esercitarli

Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l'obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse essere gestita, il Titolare provvederà a informarti circa i motivi dell'inottemperanza e della possibilità di inoltrare reclamo a un'Autorità di controllo o di ricorrere in giudizio.

Le informazioni fornite dal Titolare sono gratuite. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può, in alternativa:

- addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione, oppure intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare dovrà dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta stessa.

Su tua richiesta, il Titolare ti fornirà gratuitamente una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. Se richiedi ulteriori copie, il Titolare ti potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non dai indicazioni specifiche sulla modalità tramite la quale vuoi ricevere i dati richiesti, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni/documenti necessari per confermare l'identità dell'interessato.

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali in questione;
- I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Le modalità per esercitare il diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporti al loro trattamento;
- Le modalità per esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:

- La **rettifica dei dati personali** inesatti;
- L'**integrazione dei dati personali** incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- La **cancellazione dei dati personali**. Il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa;
- La **limitazione o l'opposizione** al trattamento;
- La **ricezione dei dati personali** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- La **trasmissione dei dati personali** a un altro Titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti sopra elencati e per segnalare potenziali violazioni di sicurezza, puoi presentare richiesta scrivendo al seguente indirizzo di posta del Titolare: Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid. Puoi altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@admiraleurope.com. Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente, qualora lo ritenessi necessario.

7. Aggiornamento e ulteriori informazioni

La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni più recenti rispetto ai trattamenti e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy è stato effettuato a **Novembre 2025**.

Assicurazione Tutela Legale
per il proprietario di animali domestici

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: ARAG Tutela Legale Cane e Gatto - V.1 Ed. 04/2025
Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 3
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 3
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 3
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 3
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 4
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 5
	SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto?	Pag. 6
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 7

GLOSSARIO

ARAG o la Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell'Assicurato riconoscibile attraverso Microchip per quanto riguarda i cani e, solo nelle regioni nelle quali esso è obbligatorio, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i gatti
Area riservata: l'area dedicata al contraente sul portale web dell'Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, assumendosene i relativi obblighi
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito

rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).
Premio: l'importo dovuto dal contraente alla conclusione del contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l'intera annualità
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura**:**
   - i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
   - i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
   - le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
   - le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
   - le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
   - le spese di esecuzione forzata **fino a due cas**i
   - i compensi del perito
   - le spese di giustizia
   - le spese di indagine.

2. Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.2 – ASSICURATO

L'assicurato è il contraente persona fisica proprietario dell'animale domestico individuato in polizza.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano nell'ambito della vita privata a favore dell'assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell'animale domestico individuato in polizza.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA NORMAL

1. Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico di proprietà del contraente.

2. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente per fatti illeciti di terzi commessi da animali domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall'animale domestico di proprietà del contraente anche se non commessi da animali domestici.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLUS (in aggiunta alla Linea NORMAL)

Vertenze contrattuali relative all'animale indicato in polizza per:

- **il suo acquisto**

- prestazioni del veterinario
- l'acquisto di prodotti per animali domestici
- servizi di toelettatura.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) all'attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
8) alla conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
9) alla difesa penale per abuso di minori
10) all'adesione ad azioni di classe (class action)
11) a vertenze con ARAG

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato o il contraente sono tenuti a comunicare alla Società ARAG il sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi o accedendo all'area riservata dell'intermediario e seguendo le istruzioni lì indicate.

2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.

4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

3. **Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.**

4.Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo:**

- **dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza**
- **del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**

5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**

6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

7. **ARAG** può **pagare direttamente i compensi professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista

8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.

2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione **o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.**

4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.

L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- **per consentire la gestione del sinistro**
- **e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.**

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
Il premio deve essere pagato all'Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente,-su base semestrale o su base mensile ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati **mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).**
Se il premio viene pagato in un'unica soluzione verrà addebitato su carta di credito.
Il contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:

- variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD;

In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all'art. 7.1 Efficacia e durata della copertura assicurativa.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
- **trascorsi 3 mesi** dalla data di efficacia della copertura assicurativa nelle vertenze contrattuali; **se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.**

Per la garanzia vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa **se le vertenze sono conosciute dall'assicurato dopo la data di efficacia della copertura assicurativa.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. **La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
- la violazione o la presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento**

dannoso.
3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere disdettato da entrambe le parti con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
2. Il contraente ha diritto a dare disdetta del contratto comunicando all'intermediario la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'intermediario Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia, oppure tramite PEC all'indirizzo: canegatto@pec.conte.it.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

Art. 8.3 – RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … *omissis* …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

Europ Assistance Italia S.P.A.

“CANE E GATTO - RESPONSABILITÀ CIVILE”

Contratto di assicurazione danni

Stipulato con

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Edizione 23.01.2024

CANE E GATTO – RESPONSABILITA' CIVILE
Condizioni di Assicurazione – Mod. 21090

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 2

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 5

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 6

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE 9

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO

ALLEGATO A- GLOSSARIO

ALLEGATO B - INFORMATIVA PRIVACY PER IL DANNEGGIATO

CANE E GATTO – RESPONSABILITA' CIVILE
Condizioni di Assicurazione – Mod. 21090

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In qualità di Contraente devi descrivere il rischio che intendi assicurare in modo esatto e completo e **devi fornire pertanto ad Europ Assistance informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance. Se non rispetti questi obblighi, come Contraente e/o Assicurato, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto al risarcimento.**

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.
Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l'Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Rischio stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA - PAGAMENTO DEL PREMIO

La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Modulo di Polizza. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati**; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza.
In qualità di Contraente puoi:

1. pagare il premio annuale di Polizza in un'unica soluzione
2. pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili.
   Se non paghi una delle rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento della rata/e in arretrato.
   Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell'intera annualità.

   Se al momento del Sinistro esistono una o più rate non pagate, perdi il diritto alla liquidazione dello stesso anche se nel frattempo hai ripreso il pagamento del premio.

Se la polizza prevede il tacito rinnovo, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo o della prima rata del premio di rinnovo, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.

Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

I premi devono essere pagati ad Europ Assistance per il tramite dell'Intermediario

Art. 4 - RINNOVO DELLA POLIZZA

La Polizza si rinnova tacitamente ogni anno.
Se, in qualità di Contraente, vuoi disdire la Polizza puoi farlo comunicandolo ad Europ Assistance per il tramite dell'Intermediario con lettera raccomandata A.R. che dovrai spedire al seguente indirizzo: Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia, oppure tramite PEC all'indirizzo: canegatto@pec.conte.it.
Dovrai inviare la disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Anche Europ Assistance potrà inviarti disdetta rispettando gli stessi tempi.
Il premio di rinnovo ti verrà addebitato sullo stesso strumento di pagamento che hai utilizzato per il pagamento della prima annualità.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se sei Contraente e/o Assicurato e comunichi ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano la diminuzione del rischio, Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Nel premio indicato sul Modulo di Polizza sono comprese le imposte che, in qualità di Contraente, sei tenuto a pagare per legge. Quando paghi il premio paghi anche le imposte (così come riportate nel Modulo di Polizza).

Art. 8 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Art. 9 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO

La Polizza deve essere conclusa per iscritto da te Contraente e da Europ Assistance. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto.

Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", devi pagare ad Europ Assistance l'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l'annullamento della Polizza.

Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, in qualità di Contraente puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi trenta giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - in qualità di Contraente puoi esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso, purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13 - RIPENSAMENTO

In qualità di Contraente, se il contratto è stato collocato a distanza, puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso, senza dover indicare il motivo del recesso. In questo caso si applica l'art. 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6/9/2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni.
Per esercitare questo diritto devi rivestire la qualifica di "Consumatore" - secondo la definizione dell'art. 67 ter, comma 1 lettera d) e dell'art. 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6/9/2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni – **e devi inviare prima dello scadere del termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, una dichiarazione espressa ad Europ Assistance per il tramite dell'Intermediario con lettera raccomandata A.R. che dovrai spedire al seguente indirizzo: Admiral Intermediary Services S.A. ("AIS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, con la quale chiedi di recedere dal contratto e confermi l'assenza di Sinistri**.
A seguito del recesso, hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che, per legge, restano a tuo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque ad Europ Assistance la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Europ Assistance della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, Europ Assistance si riserva di tutelare i propri diritti nei tuoi confronti.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. In qualità di Assicurato ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "*Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa*" allegata alla presente Polizza (Allegato B Informativa Privacy per il danneggiato).

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

Che cosa è assicurato?

Art. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Europ Assistance assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico e che ha provocato:

- la morte o lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

Europ Assistance risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l'animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali

Attenzione!
la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazione delle Garanzie" della Sezione II.

La Garanzia è valida solo se hai la proprietà e/o la custodia/gestione dell'animale domestico in ottemperanza alle normative vigenti.

Massimale
Puoi scegliere di assicurarti **fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico** o **fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico**.

Dove valgono le garanzie?

Art. 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia Responsabilità Civile, fatto salvo quanto riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.

Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 17 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

La Garanzia Responsabilità Civile ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza stesso.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Che cosa non è assicurato?

Art. 18 - ESCLUSIONI

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

a) **alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;**
b) **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;**
c) **causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;**
d) **ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;**
e) **conseguenti ad uso professionale dell'animale;**
f) **cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 19 - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:
- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i Sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".
Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:
https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information- links

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.
Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.Le "Sanzioni Internazionali"

Art. 20 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

- **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

  Non sono considerati terzi:

  a) **Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;**
  b) **tutti i soggetti assicurati;**
  c) **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o famigliare.**

- **FRANCHIGIA**

  Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall'animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro.
  Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze:
  - **Perro da canapo Majoero,**
  - **Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso,**
  - **Pitbull e relativi incroci,**
  - **Rottweiler,**
  - **Dobermann,**
  - **Dogo,**
  - **Bull Terrier,**
  - **American Bulldog,**
  - **Bull Mastiff,**
  - **Mastino Napoletano**

  la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro.

Franchigia

Es. 1):
Danno provocato dal tuo gatto al Terzo: Euro 250,00.
Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 250,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00.

Es. 2)
Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 500,00;
Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 250,00.

Es. 3)
Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 150,00 (quindi una somma inferiore alla Franchigia);
Europ Assistance non paga il danno al danneggiato.

- **LIMITI DI ETA'**

  Non puoi acquistare questa Polizza per l'animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 3 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE

Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

*In caso di Sinistro devi fare la denuncia **entro tre giorni** da quando ne hai avuto conoscenza.*
Per fare la denuncia:

- *accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it (sezione "apri o consulta un sinistro") e segui le istruzioni*

oppure

- *scrivi una lettera raccomandata a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile**"*

oppure

- *accedi all'area riservata dell'intermediario e segui le istruzioni lì indicate.*

Dovrai sempre inviare il numero di microchip dell'animale domestico (obbligatorio se si tratta di un cane), copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina e copia del consenso al trattamento dei dati del danneggiato acquisito sull'Allegato Privacy (Allegato B).

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto al risarcimento. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 22 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

- **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

  Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te**. Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**
  Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.

  Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

- **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

  Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica **Europ Assistance**

pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.

La moneta con cui verranno corrisposti i risarcimenti è l'Euro.
I risarcimenti delle di spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, saranno corrisposti da EA convertendo in Euro l'importo delle spese stesse. Europ Assistance calcola il risarcimento in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.

CANE E GATTO – RESPONSABILITA' CIVILE
Informativa Privacy per il Contraente/Assicurato

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme[1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*[2].
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,[3] utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e

[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

[2] Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

[3] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società unipersonale del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa[4].

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i tuoi diritti a tutela dei tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporti al trattamento dei Tuo Dati personali per finalità di marketing diretto

[4] Altre filiali di Europ Assistance, Società unipersonale del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

-
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul tuo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Allegato A - Glossario

GLOSSARIO

Animale domestico: si intende il cane o il gatto, i cui dati sono riportati sul Modulo di Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato. **Potrà essere assicurato un solo animale domestico per Polizza. Per il cane è obbligatorio che lo stesso sia dotato di microchip.**
Assicurato/Contraente: la persona fisica residente e domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano per sé e ne assume i relativi oneri, in qualità di proprietario dell'animale domestico (cane/gatto) indicato sul Modulo di Polizza.
Certificato di stato di famiglia: documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
Europ Assistance: La società di assicurazione, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), autorizzata con il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) e iscritta alla sezione I dell'Albo delle società di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Europ Assistance è una società unipersonale del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.
Familiari conviventi: figlio/figlia, coniuge/convivente more uxorio/ partner dell'unione civile, fratello/sorella, genitore, parente o affine dell'Assicurato che abitano con lui come risultante da certificato di stato di famiglia.
Franchigia assoluta: è la somma stabilita nella Polizza che rimane a carico dell'Assicurato. Il risarcimento non è previsto se il danno è pari o inferiore all'importo della franchigia. Se il danno è superiore alla franchigia assoluta, il risarcimento è pari alla differenza tra l'importo del danno e la franchigia.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n°14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496.
Ivass: Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.
Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza (Certificato di Polizza/Contratto di Polizza): il documento che firmano il Contraente ed Europ Assistance con tutti i dati di Europ Assistance, del Contraente, dell'Assicurato e il riepilogo di quello che hai acquistato. Il Modulo di Polizza fa parte della Polizza stessa.
Polizza: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e il Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nel contratto stesso. La Polizza è composta:

- dalle Condizioni di Assicurazione, che contengono le norme che regolano, la Polizza in generale, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie, gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance;
- dall'informativa Privacy per il Contraente/Assicurato;
- dal presente glossario;
- dall'Allegato B – Informativa Privacy per il danneggiato.

Premio: la somma che paga il Contraente ad Europ Assistance per l'acquisto della Polizza.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la garanzia assicurativa.
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Terzo: soggetto che ha riportato un danno a seguito di un Sinistro di cui l'Assicurato è responsabile.

Allegato B - Informativa Privacy per il Danneggiato

Gentile Signora, Egregio Signore

La preghiamo cortesemente di voler prendere visione dell'Informativa e sottoscrivere il consenso e farlo sottoscrivere da ogni altro interessato i cui dati vengano forniti per la valutazione del sinistro, restituendo il presente documento unitamente all'altra documentazione relativa al sinistro.

La sottoscrizione dei consensi è necessaria per poter procedere alla valutazione del sinistro.

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme[1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE. Per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute dovrà fornire il Suo consenso;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimoni aziendale (ad es. degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,[2] utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici

[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
[2] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società unipersonale del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa[4].

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo vengono conservati i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento può scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance

[4] Altre filiali di Europ Assistance, Società unipersonale del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

Allegato B - Informativa Privacy per il Danneggiato

Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it. dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali anche relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa.

nome e cognome dell'/gli interessato/i – leggibili	firma

Luogo e Data _____

INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Intermediary Services S.A.

Rispettiamo le persone e gli amici a quattro zampe con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati personali a cui abbiamo accesso. Per dato personale si intende qualsiasi informazione utilizzabile per identificarti come individuo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito **"GDPR"**) 2016/679, la presente informativa ha lo scopo di fornirti una spiegazione chiara e dettagliata di come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per i trattamenti svolti in qualità di intermediario assicurativo è **Admiral Intermediary Services S.A.** (di seguito **"AIS"** o **"il Titolare"**), società di intermediazione assicurativa con sede legale in Spagna presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092, Siviglia.

AIS distribuisce in Italia prodotti assicurativi di **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.** (di seguito **"AECS"**), registrata con n°A-87987822. La sede legale di AECS si trova in Spagna, presso Calle Rodríguez Marín, 61, 1° planta, 28016, Madrid. **AECS** e **AIS** sono società appartenenti al Gruppo assicurativo **Admiral Group plc** (https://admiralgroup.co.uk/).

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di **AIS**, con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A.A. di Roma n°1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n°14879501006.

Se ti sei rivolto a un agente oppure a un broker che ha in essere un rapporto di collaborazione orizzontale con AIS per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa sul territorio italiano, tale soggetto agisce in qualità di Titolare del trattamento e fornisce autonoma e distinta Informativa Privacy.

Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@conte.it.

Tutela Legale Cane e Gatto

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell'interessato è possibile consultare l'Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

Responsabilità Civile

Titolare del trattamento è **Europ Assistance Italia S.p.A.** con sede in Assago (MI) , Via del Mulino, n. 4.

Per informazioni sulle finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell'interessato è possibile consultare l'Informativa privacy per il contraente/assicurato e l'Informativa privacy per il danneggiato disponibili all'interno del Set Informativo.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere consultate al seguente link: https://www.europassistance.it/privacy.

Per le coperture **Rimborsi Spese Veterinarie** e **Assistenza**, **AECS** è Titolare per i trattamenti svolti in qualità di compagnia di assicurazione.

A seconda della tipologia di copertura assicurativa scelta, i tuoi dati potrebbero essere trattati anche da altri Titolari del trattamento, come di seguito specificato.

2. Tipologia di dati

La tipologia di dati ai quali il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai **dati personali** che vengono forniti per ottenere un preventivo e per l'eventuale stipula di un contratto o per l'istruzione di un sinistro.

Per la stipula del contratto e/o per altre operazioni necessarie in corso di contratto, il Titolare può avere accesso a **dati finanziari**, quali l'IBAN o il codice associato alla carta di credito (token) che potrebbe essere utilizzata per le transazioni.

Per quanto riguarda il funzionamento, la manutenzione e la gestione del sito www.conte.it, è possibile consultare la specifica Informativa Cookie disponibile al link https://canegatto.conte.it/cookie-policy.

Quando accedi ad altri siti internet o a social media, potresti visualizzare banner o contenuti relativi ai nostri servizi che potrebbero interessarti. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti per favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti (es. *Custom Audience* e *Targeting*). Queste attività sono svolte da noi e dalle piattaforme coinvolte in qualità di Contitolari del trattamento.

Qualora ci fornissi **dati riferiti a terzi**, sarai tenuto a informare adeguatamente tali soggetti, a garantire la correttezza di tali dati e ad acquisirli in piena conformità alla normativa vigente.

Nel caso siano forniti i **dati di un soggetto interessato minorenne**, la presente Informativa si rivolge al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che fornisce i dati stessi.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:

- **Raccolta di documentazione e informazioni necessarie per la verifica della correttezza e dell'adeguatezza delle informazioni fornite** sia in fase precontrattuale, sia in fase contrattuale. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Raccolta di documentazione e informazioni necessarie per l'istruzione del sinistro e per l'attivazione dei relativi processi liquidativi propedeutici alla gestione del sinistro stesso**, quali ad esempio l'incarico dei fiduciari. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Invio da parte di AIS di comunicazioni commerciali, promozioni, materiale pubblicitario, sondaggi relativi a prodotti intermediati da AIS stessa** tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Invio da parte di AIS di comunicazioni commerciali, promozioni, materiale pubblicitario, sondaggi relativi a prodotti di suoi partner commerciali in ambito finanziario e/o assicurativo,** tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Comunicazione e cessione dei tuoi dati personali a società finanziarie e/o assicurative con le quali AIS ha stipulato accordi commerciali per la loro finalità di marketing,** tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS e/o posta. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

In caso di contatto telefonico inbound oppure outbound relativo alla fase di preventivazione e/o gestione del contratto in essere, ti informiamo che tali chiamate saranno registrate. Base giuridica del trattamento è l'obbligo legale.

Il Titolare potrebbe utilizzare tecnologie di **Intelligenza Artificiale** per il perseguimento delle finalità sinora descritte. Nel caso in cui tali tecnologie utilizzassero dati personali, il Titolare svolgerà le relative operazioni di trattamento in conformità alla normativa vigente e adottando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Precisiamo inoltre che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da terzi, qualora accedessi ad altri siti internet, potremmo mostrarti i nostri banner. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti, al fine di favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto o agli obblighi di legge in materia di disciplina assicurativa, fiscale e tributaria.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali, nei limiti di quanto previsto al punto 4, possono essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell'ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 3, a soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa (quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti) e a società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare.

Inoltre potrebbero anche essere comunicati:
• a società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali
• a società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi)

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi è espressamente nominato come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR quando agisce in nome e per conto del Titolare. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.

In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società del Gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell'Area Economica Europea. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'Unione Europea.

Inoltre i tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti nei limiti e nell'ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

Ad ogni modo, i tuoi dati personali **non sono soggetti a diffusione**.

6. I tuoi diritti e come esercitarli

Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l'obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse essere gestita, il Titolare provvederà a informarti circa i motivi dell'inottemperanza e la possibilità di inoltrare reclamo a un'Autorità di controllo o di ricorrere in giudizio.

Le informazioni fornite dal Titolare sono gratuite. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può, in alternativa:

- addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione, oppure intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare dovrà dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta stessa.

Su tua richiesta, il Titolare ti fornirà gratuitamente una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. Se richiedi ulteriori copie, il Titolare ti potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non dai indicazioni specifiche sulla modalità tramite la quale vuoi ricevere i dati richiesti, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni/documenti necessari per confermare l'identità dell'interessato.

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali in questione;
- I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Le modalità per esercitare il diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporti al loro trattamento;
- Le modalità per esercitare il diritto di inoltrare reclamo all'Autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:

- La **rettifica dei dati personali** inesatti;
- L'**integrazione dei dati personali** incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- La **cancellazione dei dati personali**. Il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa;
- La **limitazione o l'opposizione** al trattamento;
- La **ricezione dei dati personali** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- La **trasmissione dei dati personali** a un altro Titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti sopra elencati e per segnalare potenziali violazioni di sicurezza, puoi presentare richiesta scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@conte.it. Puoi altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente recapito: dpo@conte.it. Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora lo ritenessi necessario.

7. Aggiornamento e ulteriori informazioni

La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni più recenti rispetto ai trattamenti e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy è stato effettuato a **Novembre 2025**.

conte.it
assicurazioni
cane e gatto

Assicurazione Tutela Legale per il proprietario di animali domestici

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2024
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "CONVENZIONE TUTELA LEGALE BABOOP TRIENNALE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo familiare;
- ✓ Richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e dal suo nucleo familiare e commessi da animali domestici di terzi o subiti dall'animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo familiare anche se non commessi da animali domestici.
- ✓ Chiamata in causa della compagnia di RC
- ✓ Vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l'acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura

ARAGTEL, ARCHIVIO DOCUMENTI e GUIDE LEGALI

Massimale per sinistro senza limite annuo: € 50.000

Che cosa non è assicurato?

- ✘ Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- ✘ alla materia fiscale o amministrativa
- ✘ tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ✘ eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- ✘ fatti dolosi delle persone assicurate
- ✘ fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- ✘ attività del contrante del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
- ✘ conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di protezione obbligatori per legge
- ✘ alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge
- ✘ difesa penale per abuso di minori
- ✘ all'adesione ad azioni di classe (class action)
- ✘ a vertenze con ARAG

Ci sono limiti alla copertura?

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Europa
- ✓ L'assicurazione non ti copre invece per i sinistri che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa.
I premi possono essere pagati all'intermediario con Carta di Credito o bonifico.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
La garanzia vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici opera trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa; le altre garanzie di vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura.
Il contratto scade alla data di scadenza indicata nella scheda di polizza e successivamente si rinnova tacitamente ogni anno.

Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza prevista in polizza o dei successivi rinnovi annuali. Poiché l'assicurazione ha durata poliennale, il premio annuo lordo di polizza è scontato del 5,45% rispetto a quello per la durata annuale. A fronte di questo sconto, il contraente non può recedere per i primi 3 anni. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
Hai 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
Qualora eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato.

Assicurazione Tutela Legale per il proprietario di animali domestici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "CONVENZIONE TUTELA LEGALE BABOOP"
Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI INERENTI ARAG SE.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.
Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 514 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 392 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog= arag-se-en-sfcr-2023

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 574 milioni;
Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 200 milioni;
Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1903 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2023: 331,90 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti alla copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	**Denuncia di sinistro:** L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza, rispettando il termine di prescrizione di legge. Per una denuncia completa e per avere una risposta tempestiva da ARAG, l'assicurato può denunciare il sinistro come indicato su www.arag.it/sinistro. La denuncia del sinistro deve arrivare ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Per i sinistri già denunciati, utilizzare gli indirizzi e i contatti indicati nelle comunicazioni ricevute da ARAG
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da ARAG o da periti e legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese*:* non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'assicurato ne ha conoscenza. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Quando e come devo pagare?	
Premio	- Il premio può essere pagato all'intermediario tramite Carta di credito o bonifico. - Il premio e il massimale non sono indicizzati; - il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto scade alla data scadenza indicata nella scheda di polizza e successivamente si rinnova tacitamente ogni anno. La prestazione assicurativa viene garantita durante il periodo di effetto del contratto se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale, la prestazione vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici opera trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa; le altre garanzie di vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contraente può recedere per ripensamento entro 14 (quattordici) giorni da quando ha pagato il premio. Il contraente può esercitare questo diritto inviando una lettera raccomandata A/R a Baboop SpA – sede operativa - via Galileo Galilei 40 interno 35/37– 35035 Mestrino (PD) oppure una PEC all'indirizzo b23broker@pec.it con oggetto "Diritto di ripensamento", inserendo:

	• il numero della polizza, • l'IBAN per il pagamento • copia del documento di identità del contraente. Se il contraente esercita il recesso per ripensamento, ARAG gli restituisce il premio versato, incluse le imposte, e la polizza non produce effetto. Se denuncia un sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio, il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento.
Risoluzione	In caso di spostamento della residenza del contraente in paese diverso dalla Repubblica Italiana il contratto si risolve di diritto.

A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il Cliente è la persona fisica con residenza in Italia, proprietaria di uno o più cani e gatti, che vuole tutelare se stessa e il proprio nucleo famigliare nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, connesse alla proprietà degli animali domestici (ad esempio: la difesa penale, controversie contrattuali).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: corporate e professionisti, l'associazione, il condominio, soggetti retail che posseggono animali domestici diversi da cani e gatti, soggetti retail che non posseggono animali domestici, soggetti retail e corporate che detengono a diverso titolo la custodia di cani e gatti non essendone diretti proprietari.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza:

- attività del contraente e del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
- conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
- alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge;

comportano:

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 50 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata di ARAG: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.** ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: **www.ivass.it**

	Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale
per il proprietario di animali domestici

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: CONVENZIONE ARAG TUTELA LEGALE BABOOP TRIENNALE_ Ed.07/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 3
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 3
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 3
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 4
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 5
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 5
ARAGTEL E ARCHIVIO DOCUMENTI		Pag. 6
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 7

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Animale domestico: cane e/o gatto di proprietà dell'Assicurato
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:
·i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
·i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
· le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
·le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
·le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
·le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
·i compensi del perito
·le spese di giustizia
·le spese di indagine
2. I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1.Gli assicurati sono il contraente persona fisica e i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia, proprietari di cani e/o gatti.**
2.Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano nell'ambito della vita privata a favore degli assicurati per sinistri connessi alla proprietà dell'animale domestico identificato nel cane e/o gatto.

Art. 1.4 – GARANZIE

1. Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo famigliare.
2. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dagli assicurati per fatti illeciti di terzi commessi da animali domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall'animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo famigliare anche se non commessi da animali domestici.
3. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.
La garanzia non opera se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate. In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG.
4. Vertenze contrattuali relative all'animale domestico per:

- **il suo acquisto**
- **prestazioni del veterinario**
- **l'acquisto di prodotti per animali domestici**
- **servizi di toelettatura.**

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:
·compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
·spese per l'indennità di trasferta
·compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
· spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
· imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
·multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
·spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
·spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria

· compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
·spese ripetibili dalla controparte
·spese non concordate con ARAG

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) all'attività del contraente e del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
8) alla conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
9) alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge;
10) alla difesa penale per abuso di minori
11) all'adesione ad azioni di classe (class action)

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1– RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, **la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.**

Art. 3.2 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**
3. **Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.**
4.Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo:**
- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. **ARAG** può **pagare direttamente i compensi professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione **o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.**
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.
L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e poi ad ogni annualità della stessa.
2. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno. **Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza di 30 giorni. Alla scadenza del periodo di tolleranza le**

garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza successiva; ARAG può comunque agire per ottenere il pagamento dei premi.
4. I premi possono essere pagati all'intermediario, tramite Carta di Credito o bonifico.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI
La polizza non è indicizzata.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
1.**La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento**. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
2. **Il contratto scade alla data scadenza indicata nella scheda di polizza e successivamente si rinnova tacitamente ogni anno.**

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI
1.Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
- trascorsi 30 giorni della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vertenze contrattuali.
2. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura dopo un'altra assicurazione per lo stesso rischio le garanzie, se previste anche nel precedente contratto, operano:
- senza carenza se il contratto precedente ha una durata almeno uguale alla carenza stessa;
- e per sinistri che il precedente **assicuratore ha rifiutato perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto, senza contestare il pagamento o l'adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
·il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
·la violazione o la presunta violazione del contratto
· la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**
3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere disdettato, mediante **con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza o ai successivi rinnovi annuali.**
2. Poichè l'assicurazione ha durata poliennale, il premio annuo lordo di polizza è scontato del 5,45% rispetto a quello per la durata annuale. A fronte di questo sconto, il contraente non può recedere per i primi 3 anni.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Art. 8.3 – RIPENSAMENTO
1. Il contraente può recedere per ripensamento entro 14 (quattordici) giorni da quando ha pagato il premio.
2. Il contraente può esercitare questo diritto inviando una lettera raccomandata A/R a Baboop SpA – sede operativa - via Galileo Galilei 40 interno 35/37– 35035 Mestrino (PD) oppure una PEC all'indirizzo b23broker@pec.it con oggetto "Diritto di ripensamento", inserendo:

- **il numero della polizza,**
- **l'IBAN per il pagamento**
- **copia del documento di identità del contraente.**

3. Se il contraente esercita il recesso per ripensamento, ARAG gli restituisce il premio versato, incluse le imposte, e la polizza non produce effetto.
4. Se denuncia un sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio, il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento.

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … *omissis* …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Baboop	
	Gestione stragiudiziale di un caso precontrattuale ARAG offre ai nuovi clienti la gestione stragiudiziale In House di una (1) richiesta di risarcimento danni per lesioni o morte dell'animale domestico derivante da incidente stradale, avvenuto in data antecedente all'operatività della polizza. Il servizio è offerto, come *bonus di benvenuto*, nel caso di emissione e incasso di una nuova polizza ARAG Tutela Legale Baboop. Il servizio opera per incidenti: • che abbiano causato danni fino ad € 20.000 (ventimila); • che siano avvenuti in Italia nei 60 (sessanta) giorni antecedenti il pagamento del premio di polizza; • per i quali non sia già stata svolta un'attività stragiudiziale da parte di un legale. Per attivarlo, è sufficiente inviare all'indirizzo e-mail aragtel@arag.it una richiesta contenente la copia della documentazione relativa. Il team di professionisti ARAG invierà, senza costi aggiuntivi per l'Assicurato, la richiesta di risarcimento e si occuperà della successiva trattativa stragiudiziale. Il costo degli accertamenti peritali che dovessero rendersi necessari resterà a carico del cliente. L'attività viene prestata in deroga alle condizioni di polizza che prevedono, per le controversie insorte in data antecedente la stipula della polizza, l'inoperatività della garanzia di Tutela Legale per il rimborso di spese legali e peritali sostenute tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. ➥ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	ARAGTel! il numero verde **800.508.008** per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura ➥Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private; diffide e monitorie in materia di e-commerce, viaggi e vacanze, utenze, auto e circolazione stradale. ➥ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➥ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la vita privata, il lavoro, la circolazione, i viaggi e il web. ➥ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno
Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.	